SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

270ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1989

Presidenza del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali» **(1760-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

COVI *(PRI), relatore* 4
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 7
BATTELLO *(PCI)* 11
ACONE *(PSI)* 13
FILETTI *(MSI-DN)* ..... *Pag.* 16
MORO *(DC)* 17

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1989 18

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 20

PETIZIONI

Annunzio 20

GOVERNO

Trasmissione di documenti 21

INTERROGAZIONI

Annunzio 21

TIPOGRAFIA DEL SENATO (140*)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Bausi, Cappuzzo, Condorelli, De Rosa, Donato, Evangelisti, Favilla, Grassi Bertazzi, Graziani, Mesoraca, Montresori, Natali, Pulli, Salvi, Senesi, Taramelli, Valiani, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Poli e Rumor, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Cannata, Fassino, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Parisi, Pecchioli, Pieralli, Rubner e Triglia, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. In data 5 luglio 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4002. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali» (1760-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali» (1760-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè la 2ª Commissione permanente ha concluso poc'anzi i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 31 maggio 1989 con alcune modificazioni rispetto al testo del decreto-legge presentato dal Governo in data 16 maggio 1989. Il disegno di legge di conversione è stato poi modificato dalla Camera dei deputati nella seduta di ieri, 5 luglio 1989, ed è giunto all'esame della Commissione giustizia stamane. La mia relazione è dunque mirata alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

La prima di tali modifiche è relativa al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione. Il testo a suo tempo approvato dal Senato prevedeva che gli affari penali sarebbero stati trattati presso le sezioni distaccate delle preture circondariali, ove la materia oggetto dell'affare penale fosse di competenza dell'ambito territoriale della sezione distaccata medesima, fino alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, invece, fa riferimento *tout court* al codice di procedura penale, senza distinguere tra il vigente codice di procedura penale e il nuovo testo che entrerà in vigore il 24 ottobre 1989. Ciò non comporta, tuttavia, alcuna modifica di carattere sostanziale, come del resto è stato rilevato stamane in Commissione, facendosi riferimento all'articolo 550 del testo del nuovo codice di procedura penale, che prevede che presso le preture circondariali vengano svolte tutte le incombenze, quali l'udienza preliminare e quella dell'incidente probatorio, e che presso le *ex* preture mandamentali – oggi divenute sezioni distaccate della pretura circondariale – sia svolta esclusivamente l'udienza del dibattimento.

In ogni caso, se ci fosse una necessità di adeguamento del nuovo codice di procedura penale rispetto alla legge n. 30 del febbraio del 1989 istitutiva delle preture circondariali, si provvederà in quella sede.

Un'ulteriore modificazione riguarda gli affari civili: mentre nel testo del Senato si faceva puramente riferimento agli affari civili, il testo della Camera opera una specificazione con riferimento anche al codice di procedura civile vigente e ad altre leggi vigenti che possono attribuire la competenza in materia civile al pretore. Ma anche questo non riveste un significato di ordine sostanziale e quindi può essere accettato.

L'ulteriore modifica che viene apportata dalla Camera all'articolo 1 riguarda le controversie di lavoro. Si prevede in linea generale che le controversie individuali di lavoro siano sostanzialmente trattate nella sede della sezione circondariale dal magistrato addetto alla sezione delle controversie del lavoro, e che lo stesso magistrato possa essere designato alla trattazione delle controversie individuali di lavoro in via esclusiva presso le sezioni distaccate. Tuttavia, si prevede un'eccezione nel caso in cui l'organico della sezione del lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, previo però un decreto del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario; in tali casi può essere affidato al pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata anche l'incarico della trattazione delle controversie di lavoro. Copia di tale decreto del presidente della corte d'appello deve essere poi trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.

Questa norma risponde ad un'esigenza manifestatasi dopo l'entrata in vigore della legge n. 30, anche alla luce di un'interpretazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base della quale le controversie di lavoro dovevano essere unicamente trattate presso la pretura circondariale. Tale norma risponde, inoltre, all'esigenza di non gravare eccessivamente sui pretori del lavoro, che si sarebbero trovati nella condizione di dover giudicare per così dire *in itinere*, passando da sezione distaccata a sezione distaccata con un forte aggravio di lavoro e spendita di tempo.

Certo è che questa norma può essere in contrasto con la legge del 1973 che prevede il criterio della specializzazione del giudice di lavoro; ma se si pongono sul piatto della bilancia le esigenze della specializzazione da un lato e quelle di carattere funzionale dall'altro, è parso anche alla Commisione giustizia del Senato che in questo momento la seconda esigenza debba essere ritenuta prevalente, anche in relazione al fatto che, malgrado la legge sul processo del lavoro importasse termini rigorosi e stretti per la trattazione delle controversie e la loro decisione, si è già verificato in vari distretti un forte allungamento dei termini. Pertanto, gravare i pretori del lavoro dell'esigenza di recarsi presso le sezioni distaccate per tenere le udienze avrebbe potuto ulteriormente aggravare la situazione di ritardo che già oggi si constata.

La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuna la norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Modificazioni sono state pure apportate al comma 2 dell'articolo 1. La formulazione varata dal Senato faceva riferimento non soltanto al rilievo d'ufficio dell'eccezione di non appartenenza a quella sezione distaccata della competenza funzionale per quel determinato affare, ma anche all'eccezione della parte che doveva essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza. La formula adottata dalla Camera è diversa, pur non innovando nella sostanza alcunchè. Infatti si dice che la violazione dei criteri «è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza». Si fa poi riferimento in modo più specifico al processo penale – come non avveniva nella norma approvata dal Senato – dicendo che la questione della non appartenenza di quell'affare alla sezione distaccata nel dibattimento penale deve essere fatta valere insieme alle questioni preliminari, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. Si dice ancora che il pretore decide immediatamente con ordinanza: si tratta di una ulteriore modificazione

perchè la norma approvata dal Senato prevedeva che il pretore provvedesse seduta stante «con ordinanza non impugnabile». La Camera ha soppresso appunto la non impugnabilità.

Deve tuttavia essere rilevato che, come è stato più volte affermato e come risulta dalla legge n. 30, le sezioni distaccate costituiscono una vera e propria articolazione dell'ufficio del pretore che è la pretura circondariale. Questo risulta non soltanto dalla relazione che accompagna il decreto-legge, in cui è detto espressamente che la soppressione dei mandamenti comporta una trasformazione in articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura che ha competenza territoriale sull'intero circondario, ma mi sembra che ciò appaia con estrema chiarezza anche dalla legge n. 30. Tale legge all'articolo 1 afferma che l'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941 è sostituito dal seguente nuovo testo: «La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente provvedimento e comunque in ogni capoluogo di provincia». Ciò significa istituire la pretura presso la sede circondariale. Tale tesi è avvalorata oltre tutto dall'articolo 2 dove si dice che le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo circondariale.

A mio avviso, quindi, non sorge dubbio che la trasformazione delle preture mandamentali in sezioni distaccate della pretura crei un unico organo che ha sede nel circondario. Non possono pertanto sorgere questioni di competenza qualora si verifichi che un determinato affare venga proposto davanti alla sezione distacata pur non essendo quella materia compresa nell'ambito del territorio di quella regione distaccata. Rimane puramente e semplicemente una questione relativa all'attribuzione ai singoli uffici nella loro articolazione, come prevista dalla legge n. 30.

Si ritiene pertanto – così ha ritenuto all'unanimità la Commissione giustizia del Senato – che l'omissione della formula della non impugnabilità dell'ordinanza con la quale il pretore decide sulla questione dell'attribuzione non comporti che tale ordinanza sia impugnabile autonomamente e cioè con regolamento di competenza, ma possa essere esclusivamente impugnata con la sentenza definitiva.

La Camera dei deputati ha modificato, in fine, il comma 2-*bis* stabilendo che restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 ed il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri indicati nel comma 1; mentre il testo approvato dal Senato recitava: «Restano fermi gli effetti degli atti compiuti ...». La formula adottata dalla Camera dei deputati è quella consuetudinaria per far salvi gli effetti intervenuti, anche se forse dal punto di vista strettamente giuridico sarebbe stata più opportuna la formula approvata dal Senato. Tuttavia, anche questa non sembra questione di carattere sostanziale.

In conclusione, la 2ª Commissione giustizia del Senato chiede all'Assemblea che il testo, così come varato dalla Camera dei deputati, trovi il consenso anche di questa Aula, in modo che il disegno di legge di conversione possa essere definitivamente approvato. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, non vi sono iscritti a parlare perchè i senatori della Commissione giustizia – come ella ricordava all'inizio della seduta – hanno già validamente contribuito in sede di Commissione a prendere attentamente in esame le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo uscito dal Senato, a sviscerarne il significato, a valutarle nel senso che esse non modificano sostanzialmente nè il testo approvato precedentemente dal Senato, nè l'intendimento originario del decreto-legge illustrato ampiamente nella relazione al disegno di legge di conversione, per cui hanno convenuto sulla possibilità, risultante adesso anche dalle parole del relatore, di accettare il testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Il relatore, presidente Covi, ha analizzato, come sempre con estremo scrupolo, ed esposto le modificazioni recate dalla Camera dei deputati al testo uscito dal Senato; non posso che concordare su tutti i rilievi che egli ha fatto, senza insistere sui particolari da lui esposti.

Vorrei soltanto associarmi espressamente a quanto il relatore ha messo in rilievo circa il mantenimento dei carattere essenziali del decreto interpretativo, che è perfettamente in linea, come compete ad un decreto-legge interpretativo, con la legge 1° febbraio 1989, n. 30, per quanto riguarda il significato della soppressione dei mandamenti e della loro trasformazione in articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura che ha competenza territoriale sull'intero circondario. Il relatore ha ribadito, facendo giustamente riferimento anche al testo della legge n. 30 – che è inequivocabile sotto questo aspetto – che le sezioni distaccate attraverso quella legge sono venute a non costituire più uffici giudiziari a se stanti, dotati di competenza in senso proprio, a non avere più un'autonomia istituzionale, ma a rappresentare soltanto dimensioni organizzative decentrate, dove si rende tuttavia il servizio giustizia nel comprensorio del circondario. Egli ha messo dunque in rilievo come da nessun elemento si possa trarre il convincimento che in qualche modo sia ripristinato, attraverso il decreto-legge interpretativo – e sarebbe assolutamente incompatibile con la sua natura interpretativa, visto quanto è stato giustamente rilevato circa i contenuti della legge n. 30 – un concetto di competenza territoriale delle sezioni distaccate.

Lo scopo del decreto-legge – mi scuso se lo debbo ribadire, ma può essere sempre utile per gli interpreti – è stato, sì, quello di ridare vita e spazio alle sezioni distaccate per quanto riguarda una serie di controversie, a cominciare dalle controversie individuali sul lavoro, che una circolare del Consiglio superiore della magistratura del 10 marzo, poi modificata attraverso la successiva circolare del 28 aprile, demandava, in virtù del criterio di specializzazione della legge del 1973, alla pretura circondariale; è stato quello di ridare respiro alle sezioni distaccate per la trattazione di tutti gli affari civili e penali nei limiti, naturalmente, del rispettivo codice, quello vigente e quello che andrà in vigore alla fine di ottobre (vedasi l'articolo 550), di ridare chiaramente la competenza civile e penale a queste sezioni distaccate. Alle loro attribuzioni, sempre nell'ambito di quella organizzazione che ne fa solo delle articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura circondariale, il decreto interpretativo vuole dare questo respiro, ma esso non ha voluto in nessun modo, nè lo potrebbe – ripeto ancora una volta – pare ripristinare in qualsiasi senso il concetto di competenza territoriale.

Se nella discussione di ieri pomeriggio alla Camera dei deputati qualche frase è, viceversa, sfuggita a qualcuno dei rappresentanti di quel ramo del Parlamento in senso diverso, il suo valore è chiaramente sminuito dall'*iter* svolto alla stessa Camera dei deputati, dove erano stati presentati – gli atti ce lo testimoniano – degli emendamenti, approvati dalla Commissione, che parlavano di competenza territoriale; tali emendamenti hanno dovuto poi essere ritirati e sono stati sostituiti dagli emendamenti messi a punto dal Governo, in accordo con tutti i Gruppi della Commissione, anche con quei Gruppi che, per ragioni di coerenza rispetto alla loro posizione originaria nei confronti della legge n. 30, hanno poi, astenendosi sulla votazione degli emendamenti, dovuto votare contro l'insieme del disegno di legge di conversione.

Pertanto, l'idea di un mantenimento, che non troverebbe spazio dato il tenore della legge n. 30, o di un ripristino, seppure parziale, della competenza territoriale è assolutamente lontana non solo dalle intenzioni del Governo, non solo dalle intenzioni del Parlamento, ma soprattutto è respinta dall'*iter*, che potrà sempre essere ricostruito, dei lavori dell'altro ramo del Parlamento. Ciò mi premeva ribadire in linea con quanto rilevato dal senatore Covi, ma anche in relazione a quello che è stato lo svolgimento dell'*iter* presso la Camera dei deputati: questa è la cosa più importante.

Per il resto, le interpretazioni che sono state date in Commissione giustizia dagli onorevoli senatori sono dal Governo pienamente condivise, così come il Governo accede a quel che è stato richiesto giustamente, in sede di Commissione: anzitutto le direttive da dare o provvedimenti da adottare, in relazione alla mancanza di norme transitorie nella stessa legge n. 30 e quindi alla salvaguardia dei procedimenti che erano in corso prima dell'entrata in vigore della legge n. 30, e poi una attenzione alla questione reclamata dalla senatrice Salvato, in Commissione. Ribadisco in Assemblea, come ho già fatto in Commissione, che il Governo intende porre la massima attenzione all'andamento di queste controversie individuali del lavoro, che purtroppo, e per la carenza di organici (cui abbiamo cercato di sopperire in tanti modi, ed anche ieri il Senato ha dato un'altra prova della sua attenzione alle iniziative del Governo in questo campo) e per altre circostanze da determinare meglio, vanno estremamente a rilento, in contrasto quindi con quelli che erano gli intendimenti e le procedure stesse volute ed attuate dalla legge del 1973.

Si tratta di una materia estremamente delicata, grave, che suscita preoccupazioni e che viene in considerazione, in questa pur diversa circostanza, proprio perchè l'attribuzione delle controversie individuali di lavoro, in forza del criterio di specializzazione, alla pretura circondariale o viceversa (in casi che adesso il decreto-legge specificamente determina) alle sedi distaccate è stata l'origine fondamentale o una delle origini di questo necessario decreto-legge interpretativo. A proposito di esso, sempre in relazione alle controversie individuali del lavoro, mi rifaccio alle osservazioni giustissime del senatore Covi quando ha messo in rilievo il bilanciamento che è stato conseguito attraverso le modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, un bilanciamento tra il giusto criterio della specializzazione del giudice del lavoro, voluto dalla legge del 1973, e il funzionamento delle sezioni distaccate in modo da corrispondere effettivamente al bisogno di giustizia.

Onorevole Presidente, credo di non dover aggiungere altro a queste sommesse osservazioni, se non il ringraziamento che ancora una volta

formulo alla Commissione giustizia del Senato per il suo intelligente e producente lavoro, al quale aggiungo un ringraziamento per la comprensione che questo ramo del Parlamento ha portato alle esigenze del Governo e anche alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Sollecito, pertanto, e chiedo al Senato della Repubblica di voler approvare questa conversione in legge del decreto in esame. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «sono trattati gli affari civili» *fino a*: «dal magistrato addetto» *sono sostituite dalle seguenti*: «sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto»;

al comma 1, le parole: «di previdenza e assistenza obbligatorie» *sono soppresse*;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della Corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro presso la sezione distaccata. Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della Corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.

2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza.

2-*bis*. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. La legge n. 30, della quale questo decreto-legge assume essere interpretazione autentica, aveva come oggetto la costituzione delle preture circondariali e la trasformazione delle *ex* mandamentali in sezioni distaccate della ormai diventata unica pretura circondariale. In sostanza le *ex* preture mandamentali diventavano articolazioni organizzative della pretura circondariale. Questa legge n. 30 in parte fu un atto dovuto in seguito all'approvazione del nuovo testo del codice di procedura penale, nella misura in cui in questo testo si prevedeva la costituzione dell'ufficio del pubblico ministero presso le preture. Da questo punto di vista, quindi, un atto in parte dovuto e in relazione al quale nessuna questione, nemmeno di natura politica oltre che tecnica, poteva essere sollevata.

Il dissenso che, invece, suscitò questa legge n. 30, dissenso che si manifestò anche in una differenziazione di dichiarazioni di voto in sede di discussione finale, riguardava il fatto che per alcune forze politiche, per il Partito comunista tra queste, la legge n. 30, pur dovuta nei termini ai quali ho fatto riferimento, presentava gravi insufficienze e gravi limiti in ordine ad una linea di politica giudiziaria che, invece, doveva essere con forza e senza ambiguità decisamente proseguita, non solo in relazione all'imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura, ma in relazione anche a quella necessaria opera di riforma della giustizia e del suo funzionamento nel nostro paese, parte e momento essenziale della quale era ed è una nuova geografia giudiziaria, cioè una rivisitazione di tutte le circoscrizioni esistenti a livello di preture, a livello di tribunali, a livello di corti d'appello. Con la legge n. 30 questo disegno di rivisitazione di circoscrizioni fu affrontato timidamente, perchè si limitò alle preture nei termini che ho detto, e anche con gravi ambiguità, posto che il meccanismo individuato nella legge n. 30 faceva perno su un potere del Ministro di presidiare o non presidiare determinate *ex* preture mandamentali diventate sezioni territoriali dell'unica pretura circondariale, al di fuori di qualsiasi individuazione normativa di criteri ai quali attenersi. Per questo aspetto, di rilevanza politica ed importante anche dal punto di vista delle linee di una attiva politica giudiziaria da realizzare nel nostro paese, il nostro Gruppo fu tra quelli che votarono contro la legge n. 30 pur apprezzandola nei limiti in cui essa era atto dovuto in relazione al nuovo codice di procedura penale.

Ciò premesso, il decreto-legge che oggi noi esaminiamo in seconda e probabilmente definitiva lettura fu da noi negativamente considerato poichè era o, meglio, assumeva di essere (perchè in parte non lo era) strumento normativo interpretativo di una legge che, proprio in quanto bisognosa di strumenti interpretativi, rivelava quelle lacune ed insufficienze che avevamo denunciato in sede di dibattito.

Quindi, di fronte a questo disegno di legge di conversione, in prima lettura, pur apportando emendamenti migliorativi, alcuni dei quali in parte accolti in Commissione, prima, e in Aula poi, nel complesso avevamo concluso reiterando un giudizio negativo, che derivava – ripeto – dalla logica complessiva con cui avevamo affrontato già in sede di dibattito sulla legge n. 30 questo insieme di problemi, ma che derivava anche da alcune specifiche e reiterate ambiguità di formulazione: l'ambiguità di fondo che avevamo rilevato in sede di dibattito su questo disegno di legge di conversione era che il decreto-legge in esame affrontava il problema dei rapporti tra preture circondariali e sezioni territoriali in termini che davano spazio ad una possibile interpretazione di tali rapporti in chiave di

competenza territoriale. Infatti, poichè il decreto-legge parlava di affari, rispettivamente, civili e penali che rientravano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate, evocando un ambito territoriale, si dava oggettivamente spazio a chi avesse voluto inserire in tale ambito territoriale un problema di competenza territoriale.

Avevamo, quindi, proposto di sostituire la formulazione del decreto-legge con un'altra, partendo dal dato acquisito, su cui noi avevamo espresso il nostro pieno consenso, che la realtà giudiziaria era data dalla pretura circondariale come unico ufficio, articolazioni del quale erano le sezioni territoriali; da ciò discendeva che il problema non era di ambiti territoriali di appartenenza ma di corretta – in base a criteri oggettivi e predeteminati – distribuzione degli affari all'interno di questo ufficio unico, la pretura circondariale. Avevamo proposto una diversa formulazione, alla luce della quale occorreva individuare criteri – ripeto – obiettivi e predeterminati in forza dei quali fossero distribuiti tra sede centrale e sezioni territoriali gli affari, rispettivamente, civili e penali, con particolare riguardo alle controversie in materia di lavoro, che era uno dei momenti di discussione più calda in quanto oggetto di una discussa circolare del Consiglio superiore della magistratura, poi in parte revocata.

Questo nostro suggerimento non venne accolto perchè la maggioranza ritenne di mantenere quel testo. Fummo – oggi è facile dirlo, è come sparare sul pianista – facili profeti poichè dicemmo: state attenti, succederà che alla Camera si innesteranno iniziative, talune chiare ma talune ulteriormente ambigue, di evocazione di competenza territoriale. Ho parlato di talune iniziative chiare e di talune ambigue perchè è evidente che, pur criticando la legge n. 30 negli aspetti in cui andava criticata, si ponevano oggettivi ostacoli a quella necessaria opera di rivisitazione della geografia giudiziaria, che è parte fondamentale della politica giudiziaria che il nostro Governo deve affrontare in sede di amministrazione della giustizia. Osteggiando questo insieme di iniziative legislative e ponendo ostacoli a questa opera di rivisitazione delle circoscrizioni, in pratica si finisce per portare acqua al mulino di chi, pur non dicendolo – e lo sottolineo – in cuor suo lavora affinchè il codice di procedura penale slitti, perchè le riforme slittino e tutto, sotto l'apparenza di cambiare, resti come prima. E poichè noi non siamo tra questi, voglio ricordare che per tempo avevamo ammonito di stare attenti. Qualunque sia l'esito che si raggiungerà oggi, possiamo dire di aver avuto ragione nel lanciare l'allarme. Mantenendo queste nostre riserve di fondo e poichè la Camera, dopo il dibattito in Commissione, è in parte tornata sui propri passi nel senso di aver rinunziato all'idea della competenza territoriale, oggi non assumiamo iniziative contrarie di tipo emendatorio. Prendiamo atto della modifica apportata dalla Camera che, seppure in parte muta l'originaria formulazione di prima lettura del Senato, si mantiene comunque nell'ambito di un rapporto tra sede centrale e sezioni territoriali, che non è basato sul principio della competenza territoriale.

Per questi motivi non dissentiamo dalla formulazione che ci proviene dalla Camera; ne prendiamo atto e manteniamo fermo il giudizio politicamente negativo che già abbiamo espresso in sede di prima lettura sulla natura di questo decreto-legge asseritamente interpretativo, in realtà necessitato dal fatto che la legge n. 30 aveva in sè questi aspetti di ambiguità che abbiamo denunciato e continuiamo a denunciare.

Sempre in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto riguarda la nuova formulazione che rende possibile la trattazione nella sezione distaccata di cause riguardanti controversie di lavoro affidate anche a giudice che non sia nell'organico della sezione lavoro della pretura circondariale, ne prendiamo atto nel senso che riteniamo che, seppur diversa dalla formulazione originariamente proposta dal Senato, quella della Camera presenta una visione complessiva di un bilanciamento di interessi e rappresenta una soluzione che va incontro a determinate esigenze che pure esistono.

Per quanto riguarda il comma 2, ribadiamo che la modifica non deve in alcun modo significare la riproposizione obliquo-laterale di questioni di competenze territoriali. Pur nel quadro di questa nostra censura di fondo sulla timidezza, l'ambiguità ed i limiti dell'iniziativa governativa sulla materia, auspichiamo che, anche giovandosi di una differenziazione di fonti, non tutte necessariamente primarie, si vada avanti nella linea della rivisitazione delle circoscrizioni, cominciando dalle preture e proseguendo con i tribunali e con le aule d'appello. Lamentiamo che in questa sede non vi è mai stato un dibattito sui criteri e quindi reiteriamo la richiesta affinchè un simile dibattito possa aver luogo, peraltro affermando che le riforme si potranno fondare soltanto su una diversa congrua ripartizione e revisione delle circoscrizioni giudiziarie. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'*iter* tormentato di questo disegno di legge deriva dal fatto che in molti di noi non sono sopite idee che sostanzialmente contrastano con la *ratio* della stessa legge n. 30 sulle preture circondariali. Il problema verte sul rapporto tra competenza e ufficio giudiziario, nel senso che il termine «competenza» debba essere riferito all'ufficio giudiziario inteso nel suo complesso e non anche alle varie articolazioni in cui esso può scomporsi. Ciò è sempre apparso evidente alla dottrina e alla giurisprudenza processual-civilistica in relazione alle vecchie sedi distaccate, laddove il problema non verteva sulla persona fisica del magistrato giusdicente, ma soltanto sul luogo in cui il *dictum* doveva essere pronunziato. A differenza delle sedi distaccate, con le sezioni distaccate della pretura circondariale, intesa come ufficio giudiziario nel suo complesso, vi è una diversità sia del luogo in cui si pronunzia la decisione, sia del giudice che la pronunzia. Infatti, la legge n. 30 del 1989 con il terzo comma dell'articolo 6 ha modificato l'articolo 39, terzo comma, della legge sull'ordinamento giudiziario ammettendo la preposizione di un magistrato *ad hoc* nelle sezioni distaccate. Questa differenza, a giudizio del Senato non comportava (e, a mio avviso, giustamente non comporta), come hanno già detto il relatore ed il collega Battello, l'introduzione di una novità tale da far snaturare la questione da interna all'ufficio giudiziario a questione di competenza vera e propria.

In altri termini e con maggiore specificazione e precisione, dovendo riferirsi la competenza all'ufficio giudiziario nel suo complesso ed essendo l'ufficio giudiziario costituito dalla pretura circondariale, la rilevanza dell'ambito territoriale della sezione distaccata opera all'interno e non

all'esterno dell'ufficio giudiziario medesimo, dando quindi luogo ad una nozione che da taluno è stata ritenuta in dottrina rilevante (mi riferisco al Segrè, che ha scritto in questa materia), quella della competenza interna. Tuttavia, questa della competenza interna è stata ritenuta da tutti e dalla giurisprudenza in particolare nozione non di diritto positivo e, come tale, incapace di dare luogo ad una *quaestio* sulla competenza del giudice adito.

Chiarito questo punto, che mi sembra preliminare e che è bene che rimanga agli atti del dibattito presso questa Assemblea (ho, infatti, la sensazione che l'opinione contraria, più che a mettere in discussione questo principio, miri a restaurare il sistema delle preture mandamentali, entrando così in rotta di collisione con la legge n. 30 del 1989; è questo l'aspetto forse meno commendevole nel divario di opinioni tra noi e l'altro ramo del Parlamento), non può avere alcun rilievo (lo hanno già detto sia il relatore che il collega Battello e lo ha ripetuto stamane lo stesso Ministro) il fatto che nel secondo comma dell'articolo 1 sia stato eliminato l'inciso: «non impugnabili». Si tratta certamente di un provvedimento ordinatorio, che non ha quindi «contenuto decisorio» e che dunque non può essere oggetto di impugnazione con regolamento di competenza, sicchè può essere soltanto – in sede di decisione finale – consentito al giudice di riesaminare l'ordinanza, mentre è consentito al giudice di appello, per le ragioni che ho già esposto nella precedente discussione in quest'Aula e che voglio ripetere, di pronunziare la nullità degli atti già compiuti, non in virtù di una *quaestio* di competenza, sibbene in virtù del mancato rispetto del principio del giudice naturale, di cui all'articolo 158 del codice di procedura civile. La differenza, onorevoli colleghi, sta nel fatto che mentre la competenza è concetto riferito all'ufficio giudiziario preso nel suo complesso, il principio del giudice naturale è invece riferito al singolo magistrato giusdicente. È solo questa differenza a rendere possibile l'annullamento degli atti compiuti dal giudice che naturale non può dirsi alla stregua delle regole del nostro ordinamento positivo.

L'affaticarsi di molti colleghi dell'altro ramo del Parlamento per introdurre una questione di competenza, cosa avrebbe allora significato? Avrebbe significato negare la riforma delle preture circondariali e mettere in forse, almeno per i reati di competenza pretorile, l'effettiva entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ciò va denunziato in questa sede. Il saggio *revirement* operato a seguito della mediazione del comitato dei nove e per l'intervento autorevole del Ministro, consente al Senato di approvare definitivamente questo disegno di legge in modo da farlo entrare subito in vigore. Ma questo noi lo abbiamo fatto perchè, dopo un'attenta analisi, abbiamo verificato, nonostante le apparenze anche nella discussione che si è svolta ieri nell'Aula di Montecitorio, che il testo legislativo ripristina il principio che nel rapporto tra pretura circondariale e sezione distaccata della stessa vi è solo un problema di organizzazione del lavoro interna all'unico ufficio giudiziario, che è quello della pretura circondariale.

È su questi presupposti, su queste interpretazioni e su questa convinzione unanime della Commissione giustizia che oggi voteremo favorevolmente.

Voglio fare qualche ulteriore considerazione, ripetendo in parte le cose già dette così acutamente dal presidente Covi e dal senatore Battello, nonchè dal ministro Vassalli: questa legge contiene una sorta di deroga ragionevole

al principio di specializzazione del giudice del lavoro. Anche su questo punto dobbiamo essere ben consapevoli, in quanto il principio della specializzazione del giudice del lavoro è certamente un bene prezioso perchè il rito del lavoro ha delle sue caratteristiche particolari che rendono necessaria una specifica professionalità del magistrato. Tuttavia questo principio non è assoluto, vi possono essere esigenze di tipo diverso – che però devono essere parimenti giuste – che talvolta possono consigliare una deroga al principio della specializzazione.

Sono pertanto d'accordo con chi in Commissione e in Aula ha detto con molta chiarezza che è affidato al senso di responsabilità dei magistrati e degli organi giudiziari che devono provvedere stabilire volta per volta l'effettiva sussistenza di quelle ragioni imprescindibili ed eccezionali che possono derogare al principio di specializzazione del giudice del lavoro: nell'equilibrio tra l'esigenza di funzionalità del lavoro giudiziario (che vorrebbe la trattazione delle cause nella sezione distaccata) e il principio di specializzazione (che vorrebbe invece la trattazione delle cause presso la pretura circondariale dove c'è una sezione del lavoro), deve prevalere alla fine la strada che consente alle cause del lavoro di venire trattate in tempi più brevi.

Questi criteri devono formare oggetto della circolare che il Ministro ci ha già preannunciato, la quale potrebbe attenere non solo alle questioni di diritto transitorio, cioè a provvedere in ordine ai processi di lavoro pendenti attualmente presso le sezioni distaccate, ma anche alla specificazione dei criteri che devono presiedere al decreto che il capo dell'ufficio deve emettere e che poi deve essere sottoposto al vaglio del consiglio giudiziario.

Infine questo provvedimento si interessa della salvezza degli atti e dei provvedimenti emessi tra il 1° e il 16 maggio. Questo ramo del Parlamento aveva stabilito che fossero salvi gli effetti degli atti, formulazione che ci sembrava più giusta in quanto gli atti non possono essere richiamati in questa sede in funzione della loro validità o invalidità – perchè si tratta di nozione attinente a regole formali che per altro verso possono anche essere manchevoli – ma in riferimento alla produzione degli effetti che questi atti avevano già esplicato. Tuttavia a noi sembra che la formula più ampia adottata dalla Camera dei deputati sia comprensiva del risultato che il Senato voleva raggiungere, cioè quello della sanatoria generalizzata di ciò che era accaduto nelle nostre preture prima del 16 maggio, dopo la cessazione dell'efficacia della vecchia disciplina e prima dell'entrata in vigore della nuova.

GALLO. Se mi consente, senatore Acone, non si tratta di sanatoria, ma di conservazione degli atti giuridici e degli effetti.

ACONE. Ci sembra dunque che anche da questo punto di vista non sorgano particolari divergenze.

Desidero soltanto concludere, signor Presidente, dicendo che in un paese nel quale la macchina della giustizia è lontana anni luce dalla modernizzazione (che non significa solo efficienza), non possiamo scandalizzarci, come fanno anche alcune forze politiche progressiste, di questa riforma delle preture circondariali. È soltanto una piccolissima parte di quella riforma delle circoscrizioni giudiziarie che deve intervenire nel nostro paese. Non dobbiamo temere fenomeni di localismo, di corporativismo,

interessi particolari, perchè se non siamo capaci di partire con il piede giusto nemmeno per una mini-riforma, non vedo come potremo pretendere di attuare quella ben più grande delle circoscrizioni giudiziarie. I rami secchi vanno tagliati, la macchina della giustizia deve essere efficiente. Abbiamo cominciato con le preture circondariali e ci auguriamo che, sotto l'impulso e l'influenza di una riforma processuale importante che sta per entrare in vigore, questo discorso continui nell'interesse del cittadino che è il vero protagonista della vicenda giudiziaria. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, varata la legge sulla costituzione delle preture circondariali e sulle nuove norme relative alle sezioni distaccate, sono sorte notevoli difficoltà in sede di sua attuazione. Non riteniamo di sottolineare oggi le carenze di tale legge, le ragioni di ordine temporale o di ordine politico che l'hanno suggerita, nonchè i motivi sottesi al superamento di interessi prettamente campanilistici che hanno sino ad oggi inibito la riforma organica dell'ordinamento giudiziario.

Ci soffermiamo solo brevissimamente, all'atto della dichiarazione di voto, sul limitato e peraltro rilevante *petitum* del disegno di legge recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali, che in sede di conversione del decreto-legge è stato restituito dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica in una nuova edizione generalmente formalistica e marginalmente sostanziale.

L'articolo 1 nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento è in qualche punto più esplicativo, ma è da temere che da esso possa sorgere la necessità di una ulteriore legge di interpretazione autentica del provvedimento di conversione in esame, che a sua volta autenticamente interpreta una legge costitutiva ed innovativa. La soppressione della parole «non impugnabile» apportata dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 1, dove si stabilisce che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari giudiziari e di quelli relativi alla tabella di composizione dell'ufficio deve essere rilevata anche in via d'ufficio con ordinanza, potrebbe ad esempio dar luogo a contestazioni di ordine interpretativo anche se la Commissione giustizia ha ritenuto di superare l'ostacolo richiamandosi a regole di carattere generale.

Rileviamo peraltro che, a mente dell'articolo 177 del codice di procedura civile, tutte le ordinanze sono sempre revocabili. Sarebbe stato certamente più prudente mantenere su tale punto la formulazione adottata dal Senato che sancisce chiaramente la non impugnabilità della ordinanza *de qua*. Parimenti la dizione piuttosto involuta circa l'applicabilità delle disposizioni in votazione agli «affari civili e agli affari penali che a norma del codice di procedura civile» e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni fa sorgere qualche perplessità interpretativa di ordine temporale. Tali disposizioni si riferiscono soltanto al codice di procedura penale vigente o anche a quello prossimo ad entrare in vigore?

È vero che i lavori parlamentari, pur non assurgendo a valore di legge, possono essere utilizzati in sede interpretativa ed applicativa, ed è per questo che rileviamo positivamente che proprio dai lavori di questa Assemblea e particolarmente dagli interventi del presidente Covi e del Ministro di grazia e di giustizia risulta chiaramente il valore temporale da attribuire alla norma che ci accingiamo a licenziare.

Ma, così come abbiamo ritenuto di evidenziare in sede di esame davanti alla Commissione giustizia, la difficoltà interpretativa di maggiore consistenza riguarda i giudizi pendenti concernenti controversie di lavoro. La legge di conversione in votazione prevede all'articolo 1, comma 1, che: «Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrono imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della Corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro». Inoltre al comma 2-*bis* dell'articolo 1 si stabilisce che: «Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1». Quindi per tutti gli altri processi di lavoro già insorti e tuttora pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 30 del 1989 manca qualsiasi norma transitoria.

È necessario pertanto un provvedimento chiarificativo e non vorremmo che si debba ricorrere ad una nuova legge di interpretazione autentica che interpreti l'interpretazione autentica della presente legge di conversione.

Formulate così queste brevi considerazioni e in attesa delle determinazioni che il Governo vorrà adottare circa l'ultimo rilievo dianzi enunziato, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale annunzio il voto favorevole per non ostacolare maggiormente il difficilissimo, accidentato e tormetato corso delle attività giudiziarie.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. A nome della Democrazia cristiana intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, rilevando che sono d'accordo con quanto annunciato dal Ministro di grazia e giustizia in Commissione. Accettiamo pertanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sia pure senza un particolarissimo entusiasmo, ma ben consci che il bene primario è che ci sia questa legge e che vada subito in vigore, in attesa che in un futuro prossimo si possa ridisegnare la mappa anche di queste preture.

Pur contenti di come si è svolto il lavoro, avremmo delle piccole obiezioni formali, sostanziali e di merito, ma queste cadono di fronte al bene principale che è sempre quello di assicurare la giustizia ed un minimo di certezza del diritto. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POZZO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 19 luglio 1989

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, essendo stato esaurito l'argomento iscritto all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 19 luglio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821).

– COVIELLO ed altri. – Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali calamità ed avversità atmosferiche nel periodo 1983-1989 (1773).

– CASCIA ed altri. – Interventi a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità dell'inverno 1988-1989 nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia (1806).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (....).

3. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (....).

4. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi. (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (....).

5. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987 nonchè in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile. (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (....).

6. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari. (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*) (....).

La seduta è tolta (*ore 12,35*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 270

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 5 luglio 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE e STRIK LIEVERS. – «Interpretazione autentica del comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativa alla tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo» (1832);

BAUSI, BEORCHIA, ACQUARONE, COCO, DI LEMBO, SANTALCO, BOSCO, TOTH, SALERNO, TANI, IANNI, MANZINI, SARTORI, CHIMENTI, BONORA e PINTO. – «Istituzione dell'elenco degli amministratori di condominio» (1833).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Roma;

espone la comune necessità che ai militari sia assicurata una adeguata assistenza negli ospedali e nei presidi medici militari e che nelle caserme si proceda periodicamente a più accurati controlli igienico-sanitari (*Petizione n. 176*);

espone la comune necessità di iniziative per evitare episodi di arroganza da parte delle forze dell'ordine (*Petizione n. 177*);

chiede un provvedimento legislativo per consentire la guida di autoveicoli ai diabetici dei quali sia stata accertata l'idoneità alla guida (*Petizione n. 178*);

espone la comune necessità che le confezioni dei prodotti farmaceutici rechino una più chiara scheda tecnica illustrativa (*Petizione n. 179*);

chiede un provvedimento legislativo per rendere obbligatorie ulteriori vaccinazioni per prevenire malattie infantili e per curare più adeguatamente l'igiene nelle strutture sanitarie (*Petizione n. 180*);

chiede un provvedimento legislativo per vietare le manifestazioni pugilistiche (*Petizione n. 181*);

espone la comune necessità che ai pensionati anziani e malati la pensione sia recapitata a domicilio (*Petizione n. 182*);

chiede un provvedimento legislativo di modifica della legge n. 1204 del 1971, per una più adeguata tutela delle lavoratrici madri (*Petizione n. 183*);

chiede un provvedimento legislativo per l'istituzione di comitati paritetici, a livello aziendale o territoriale, per assicurare condizioni di parità sostanziale tra donne e uomini in materia di lavoro (*Petizione n. 184*);

chiede un provvedimento legislativo di modifica della normativa vigente in materia di indennizzi a seguito di espropriazioni per pubblica utilità (*Petizione n. 185*);

chiede un provvedimento legislativo per sottoporre l'intero ammontare degli assegni vitalizi corrisposti agli *ex* parlamentari all'ordinario prelievo fiscale prevedendone altresì l'erogazione solo se il mandato parlamentare sia stato svolto per almeno cinque anni consecutivi (*Petizione n. 186*);

chiede l'adozione di un insieme di provvedimenti di riforma istituzionale, volti a conferire maggiore stabilità al Governo, a limitare il ricorso ai decreti-legge assicurando nel contempo la deliberazione parlamentare su di essi entro i termini costituzionali, a introdurre il sistema monocamerale e a garantire una più ampia partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche e in alcuni procedimenti amministrativi (*Petizione n. 187*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 3 luglio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione per l'anno 1989, dal conto consuntivo relativo all'esercizio 1986 e dalla relazione sulla consistenza organica riferita all'anno 1988 – sull'attività svolta nel corso del 1988 dall'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 7ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 – ha trasmesso, con lettera in data 4 luglio 1989, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della citata legge, la relazione semestrale sullo stato dell'editoria al 30 giugno 1989 (*Doc.* LXVII, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni

DI LEMBO, MORO, GALLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere con urgenza i criteri con i quali il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto alla nomina dei componenti di alcuni organi delle università (ad esempio comitati ordinatori delle nuove facoltà) e se ritenga che tali nomine, di notevole rilevanza per il funzionamento delle università stesse, possano considerarsi legittime, essendo state effettuate da un Ministro in carica solo per gli affari correnti.

(3-00855)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAROFALO, GALEOTTI, CONSOLI, TRIPODI, MESORACA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Banco di Napoli starebbe per procedere all'assunzione di figli dei propri dipendenti disponibili ad aderire a forme di prepensionamento;

che le assunzioni preventivate sarebbero oltre 200;

che l'iniziativa del Banco di Napoli determinerebbe una inammissibile discriminazione a danno di migliaia di giovani disoccupati meridionali;

che l'essere figlio di un dipendente del Banco di Napoli non può in nessun caso costituire titolo preferenziale rispetto a tutti gli altri possibili aspiranti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si consideri la scelta del Banco di Napoli lesiva dei diritti dei cittadini;

se non si consideri particolarmente grave l'iniziativa di cui sopra anche per l'ulteriore sfiducia che è capace di ingenerare fra i giovani del Mezzogiorno, dove è più larga la convinzione che individua nel sopruso e nel privilegio la vera regola di governo della società;

se, per le citate ragioni, non si ritenga giusto e necessario intervenire per impedire una lampante ingiustizia e un pericoloso esempio di discriminazione.

(4-03609)

GAROFALO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, BERTOLDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la signora Elvira Cilento, nata a Cosenza il 14 agosto 1958, attualmente residente in Castrolibero (Cosenza), viale Moncini 7-A, ha partecipato al concorso indetto dalla sede regionale della RAI della Calabria per un posto di «ispettore commerciale»;

che il concorso si è svolto a Cosenza nei giorni 5-7 agosto 1988;

che la signora Cilento è risultata vincitrice del concorso stesso ed è stata assunta in servizio il 20 agosto 1988;

che il 17 maggio 1989 la signora Cilento ha ricevuto una lettera con la quale la RAI dichiarava risolto il rapporto di lavoro;

considerato:

che, già nella fase della selezione, alcuni membri della commissione d'esame avevano espresso una vera e propria preclusione contro l'assegnazione ad una donna dell'incarico messo a concorso;

che ciò nonostante la signora Cilento veniva dichiarata vincitrice per essere risultata la più preparata fra i concorrenti;

che la signora Cilento è laureata in giurisprudenza presso l'università di Messina con 110 e lode;

che, nel corso del periodo di prova, la suddetta signora è rimasta assente dal lavoro per circa un mese a causa di un aborto e della relativa degenza;

che la decisione del licenziamento è stata immediatamente contestata dalle organizzazioni sindacali aziendali locali con la proclamazione di un'ora di sciopero;

che l'assemblea di redazione della sede della RAI della Calabria ha rilevato nell'episodio «violazioni di principio e di metodo»;

che la segreteria nazionale dello SNATER ha telegrafato, in data 23 maggio 1989, al direttore generale della RAI e al direttore del personale chiedendo il ritiro del provvedimento;

che la lettera di licenziamento non reca alcuna spiegazione circa i motivi del licenziamento stesso;

che ufficiosamente, però, si è fatta circolare una giustificazione basata «sullo scarso rendimento»;

che l'episodio è stato denunciato in due articoli de «L'Unità» e de «Il Manifesto» in data 24 maggio 1989 oltre che da una lettera del coordinamento donne CGIL del 31 maggio 1989,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che lo svolgimento della vicenda legittimi pienamente il sospetto di un sopruso consumato ai danni della signora Cilento;

se non si consideri del tutto plausibile che il licenziamento della signora Cilento sia dovuto alla preclusione manifestata dall'azienda verso l'affidamento ad una donna dell'incarico di ispettore commerciale;

quali indagini si intenda promuovere per capire la vera motivazione del comportamento della RAI;

se non si intraveda la necessità di fugare ogni dubbio e di garantire nei fatti la pari opportunità fra uomini e donne anche alla RAI di Cosenza;

se, a questo fine, non si ritenga opportuno intervenire per un immediato ritiro del provvedimento di licenziamento e per far luce sull'intera vicenda.

(4-03610)

MALAGODI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che le banche popolari rappresentano una componente di grande vitalità del nostro sistema creditizio e che, in vista della tappa fondamentale del mercato unico europeo del 1992, è doveroso favorire un rafforzamento patrimoniale e gestionale di tutte le varie componenti del mercato creditizio del nostro paese;

che le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia sulla vigilanza in materia creditizia prevedono un'autorizzazione preventiva complessa per l'emissione straordinaria di azioni da parte delle banche popolari, a differenza di quanto è invece consentito per la ricapitalizzazione delle casse di risparmio attraverso l'emissione di quote di partecipazione o di quote di risparmio;

che questo stato di fatto rappresenta una remora per il rafforzamento patrimoniale ed operativo delle banche popolari,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni che sono alla base di tale regolamentazione restrittiva delle ricapitalizzazioni delle banche popolari e se non si ritenga necessario ed urgente correggere tale normativa della Banca d'Italia, al fine di facilitare il rafforzamento complessivo del nostro sistema creditizio.

(4-03611)